



C/2026/931

23.2.2026

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Törvényszék (Ungheria) il 6 novembre 2025 – BS / Budapest Rendőrfőkapitánya

(Causa C-705/25, Budapest Rendőrfőkapitánya)

(C/2026/931)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Győri Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: BS

Resistente: Budapest Rendőrfőkapitánya

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 9 bis della direttiva 1999/62 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che il requisito di proporzionalità che esso stabilisce osta a un regime sanzionatorio che prevede, per tutte le violazioni delle norme relative all'obbligo di pagamento preventivo del pedaggio per l'utilizzo di un'infrastruttura stradale, l'irrogazione di un'ammenda il cui importo dipende esclusivamente dalla categoria del veicolo e dal numero di volte in cui sia stata constatata la circolazione stradale non autorizzata, a prescindere dalla tipologia e dalla gravità di dette violazioni e dal comportamento del contravventore, senza che il giudice nazionale possa ridurre l'importo dell'ammenda.
- 2) Se l'articolo 9 bis della direttiva 1999/62 debba essere interpretato nel senso che il requisito di proporzionalità da esso stabilito osta a un regime sanzionatorio che, in sede di irrogazione delle ammende, non considera che l'importo del pedaggio è stato pagato prima di utilizzare la strada, ma il suo periodo di validità è iniziato dopo che si cominciasse a utilizzarla a causa di un errore tecnico del sistema di pagamento del pedaggio.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU 1999, L 187, pag. 42).